



Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

A.C. 2628

Dossier n° 298 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2628
Titolo:	Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa [A.C. 2628](#), recante **delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile**, è stato assegnato alla II Commissione in data 4 novembre 2025. Il relativo esame in sede referente è stato avviato il 3 dicembre 2025. Il provvedimento, **modificato in sede referente**, si compone di **3 articoli**.

L'**articolo 1** conferisce al Governo la **delega** ad adottare, entro il **termine di dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto legislativo per la **riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile**.

L'**articolo 2** reca i **principi e criteri direttivi** cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercitare la delega. In particolare, si tratta di principi e criteri in materia di individuazione delle attività riservate, esercizio della professione in forma associata o in forma societaria, incompatibilità, compenso professionale e aggiornamento dei parametri per la relativa determinazione, sistema elettorale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consigli dell'ordine territoriali, dimensione degli ordini territoriali, durata del mandato (comma 1, lettere da *a*-*h*)); nonché di principi e criteri in materia di incompatibilità, procedure di sostituzione, decadenza e sospensione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, disciplinare, cancellazione dall'albo, specializzazione, tirocinio, forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile (comma 1, lettere *i*-*s*)). Il comma 2 prevede che il decreto delegato abroghi le disposizioni oggetto di riordino con esso incompatibili e adotti le necessarie disposizioni di coordinamento.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia "**professioni**", attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla materia "professioni", la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale - da cui la Corte fa derivare la natura concorrente - si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Ad esempio, sulla base di considerazioni di tale tenore, la Corte, con sentenza n. 98 del 2013 (richiamata costantemente nelle sentenze

successive), ha censurato una legge regionale recante definizione delle attività di alcune figure professionali, in quanto "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato". La Corte, nella citata pronuncia, conferma come la competenza delle Regioni debba limitarsi "alla disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale: tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali" (in tal senso anche sentenze n. 147 del 2018, n. 172 del 2018, n. 228 del 2018 e n. 127 del 2023).

Si ricorda, peraltro, che la Corte costituzionale, soffermandosi sul trasferimento alle regioni delle funzioni relative alla materia "professioni", ha asserito, con la sentenza n. 192 del 2024, che "secondo il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, un soggetto che esercita una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, esercita un'attività economica (sentenze 18 gennaio 2024, *Lietuvos notaru rūmai* e altri, in causa C-128/21, punti 56 e 57, e 19 febbraio 2002, *Wouters* e altri, in causa C-309/99, punto 47). Peraltro, la natura complessa e tecnica dei servizi forniti e la circostanza che l'esercizio della professione sia regolamentato non possono mettere in discussione tale conclusione (sentenze del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, in causa C-1/12, punto 38, e ancora *Lietuvos notaru rūmai* e altri, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Trattandosi di attività economica, anche le attività professionali, da un lato, sono sottoposte alle regole della concorrenza poste dallo Stato nell'esercizio della relativa competenza diretta a tutelarla e, dall'altro, rientrano nell'ambito della tutela del consumatore, che forma oggetto di regolamentazione analitica da parte del diritto eurounionale. Ciò vale soprattutto per le professioni ordinistiche, che – quanto alle regole di accesso e quindi al relativo mercato – cadono nella materia «tutela della concorrenza»; anche se non si può escludere la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale".

Il provvedimento appare, altresì, riconducibile, con riferimento a taluni specifici principi e criteri direttivi, alle materie **"tutela della concorrenza"** (relativamente alla riserva delle attività professionali), **"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"** (in merito a elezioni, composizione, mandato, nonché decadenza degli organi del CNDCEC e degli ordini territoriali), **"giurisdizione e norme processuali"** (con riferimento alla revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti) e **"ordinamento civile"** (con riguardo all'esercizio della professione in forma associativa o societaria, al compenso professionale, all'assicurazione per responsabilità civile e alle incompatibilità di rilievo civilistico), ascritte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione.

Cost298	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✉ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✉ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.